



n. 32251/2016 r.g.a.c.

Tribunale Ordinario di Napoli

IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Pietro Lupi, quarta sezione civile, pronunciando nel giudizio di cui al n. 32251/2016 r.g.a.c., riservato all'udienza del 24 novembre 2017,

promosso da:

nata a Napoli il _____, c.f.: _____

, nato a Napoli il _____, c.f.: _____

, nato a Napoli il _____, c.f.: _____

, nato a Napoli

c.f.: _____

nata a Napoli il _____, c.f.: _____

, nato a Napoli il _____, c.f.: _____, tutti elett.

dom.ti in Napoli al C.so Umberto I n° 7 presso lo studio degli avv.ti I

(c.f.: _____) e _____ (c.f.: _____)

.) dai quali sono rapp.ti e difesi giusta procure alle liti

in allegato nella medesima busta telematica contenente il ricorso

- RICORRENTI

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f.: 80184430587, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in via Diaz n. 11 ex *lege* domicilia

- RESISTENTE





Con ricorso depositato il 2 novembre 2016, i dott.ri

lo e e gli avv. ti

hanno adito questo tribunale

esponendo che: - che con decreto del 21.04.2011 il Tribunale di Napoli, XII

Sezione, GIP dott. Alessandro Buccino Grimaldi, aveva disposto nell'ambito

della procedura avente n. R.G.N.R. (stralcio dal n. e n.

t.G.G.I.P., il sequestro preventivo ex art. 321, 1° e 2° co c.p.p. e 12

sexies L. 356/92 di numerosissimi beni in danno di diversi indagati,

nominando i ricorrenti custodi ed amministratori giudiziari degli stessi; - che

con provvedimento del 6/5/11 furono altresì nominati coadiutori della

procedura l'avv. l'avv. il dott.

il dott. cui si aggiunse con provvedimento del

13/5/11 il dott. - che, con provvedimento del 03.10.2012

veniva autorizzata la revoca dei coadiutori, con esclusione del dott.

e del dott. il quale con provvedimento dell'11.07.2014

fu poi nominato amministratore giudiziario; - che i beni sottoposti a sequestro,

tralasciando i tantissimi beni mobili registrati, nonché i rapporti di conto

correnti e polizze assicurative, possono essere schematicamente descritti come

segue: 44 tra società di capitali, società di persone e ditte individuali; 27

posizioni personali di soggetti privati, 898 immobili, che hanno prodotto frutti

per € 595.389,71,00; - che il GLICO. (Gruppo Investigazione Criminalità

Organizzata), organo di P.G. che svolge le indagini, ha dato un proprio valore

ad alcune aziende sottoposte a sequestro, stimandole in diverse centinaia di

milioni di euro; - che secondo la stima conferita dagli esponenti al compendio

sequestrato (fol. 5), il suo valore commerciale è pari a circa € 800.000.000,00,





di cui il solo valore degli immobili non appartenenti alle società o ditte individuali (come si evince dai relativi dati contenute nelle oltre 50 schede, fol. 6) risulta pari a quasi € 28.000.000,00; - che nello svolgimento della propria attività gli esponenti hanno depositato centinaia di relazioni ed istanze, dando conto in maniera dettagliata e puntuale dell'attività svolta; - che i ricorrenti, solo per dare un'idea sommaria dell'impegno profuso, hanno allegato n. 81 documenti relativi alle principali transazioni sottoscritte dalle società sottoposte a sequestro, debitamente autorizzate dal G.D., n. 71 documenti relativi ai contratti stipulati e n. 305 documenti relativi ad istanze o relazioni depositate dai ricorrenti al G.D.; - che dall'analisi della documentazione si evince chiaramente l'attività posta in essere dai ricorrenti, sia in termini di impegno profuso, sia di risultati conseguiti (basti pensare alle vantaggiose transazioni sottoscritte), sia in termini di recupero del rispetto dei principi di legalità nella gestione delle aziende; - che i ricorrenti hanno dovuto interfacciarsi con molteplici figure quali: professionisti, dipendenti, clienti e fornitori delle società e delle ditte; inquilini ed amministratori condominiali degli immobili; funzionari di pubblici uffici (CCIAA, Registro delle Imprese, Uffici finanziari), in special modo quelli che rilasciano le certificazioni (L. 626/94, L. 46/90, HACCP) e quelli relativi ai rapporti di lavoro (tenendo presente che molti dei dipendenti prima del sequestro non erano inquadrati e che con l'avvento del provvedimento ablativo sono stati regolarizzati); istituti di credito; gli indagati ed i loro consulenti; i vari Uffici Giudiziari competenti, susseguendosi nell'iter processuale; - che nel dettaglio, l'attività posta in essere dagli esponenti può essere così riassunta: individuazione delle distorsioni o dell'impermeabilità degli organi sociali





dall'influenza degli indagati; gestione delle verifiche fiscali ed amministrative delle aziende, puntualmente arrivate dopo il sequestro; disamina dei bilanci ed in generale della documentazione societaria; gestione delle numerose azioni giudiziarie passive ed attive; - disamina delle dinamiche delle società "attenzionate" dall'Autorità Giudiziaria precedente, con puntuali relazioni alla stessa; molteplici accessi senza preavviso presso le aziende; verifica dell'esatta estrinsecazione del decreto di sequestro, segnalando necessarie correzioni ed integrazioni; individuazione beni rimasti esenti dall'ablazione, con richieste di estensione della stessa; esecuzione dei pagamenti (fornitori/fiscali) e controllo degli incassi; recupero dei crediti; proposizione di transazioni e dilazioni con i creditori; disamina delle problematiche coi dipendenti, con particolare riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla regolarizzazione dei lavoratori "a nero"; gestione degli incassi dei canoni, con monitoraggio delle scadenze contrattuali e dei rilasci; - che, tenuto conto del fatto che le società poste sotto sequestro svolgono la propria attività fuori dal comune di residenza degli scriventi, così come in altri comuni sono situati gli immobili ed i rapporti bancari, gli esponenti nell'esercizio del proprio lavoro hanno sostenuto in proprio le spese di trasferimento; - che, nonostante la comprovata complessità dell'opera prestata, durata ben 52 mesi (dal 10.05.2011 al 10.09.2015), i ricorrenti hanno ricevuto a titolo di acconto la somma di € 190.500,00 ciascuno in favore di _____ e la somma di Euro 105.000,00 in favore di _____ - che in data 15/10/15 i ricorrenti depositavano al GIP l'istanza per la liquidazione del saldo finale del loro compenso, applicando i





parametri indicati nel D.M. 140/12, all'epoca vigente chiedendo l'applicazione dell'art. 19 con la maggiorazione per gli incarichi collegiali ed una percentuale dello 0,25% sul totale del valore degli immobili per ogni singolo anno di amministrazione per la custodia e la gestione degli immobili; - che sulla base di tali criteri, la richiesta formulata al G.I.P. per ciascun ricorrente era pari: A) per l'amministrazione e custodia delle società (tab. A) ad € 621.708,00 valore minimo oppure ad € 1.180.937,00 valore medio oppure ad € 1.740.166,00 valore massimo e per la gestione dei n. 898 immobili ad € 64.490,00 ciascuno; - che il _____, essendo stato nominato in un secondo momento, aveva chiesto una cifra più contenuta, pari a circa $\frac{1}{4}$ di quella degli altri cinque colleghi.

Tanto premesso i ricorrenti esponevano ancora che con provvedimento dei 12-13/10/16 il medesimo GIP aveva rigettato la richiesta di saldo del compenso affermando che gli acconti ricevuti erano già sufficienti a coprire l'attività svolta. In particolare, il giudice giungeva a questa conclusione affermando: - che alla fattispecie non era applicabile il DPR 177/2015 atteso che l'amministrazione si era conclusa prima della sua entrata in vigore; - che alla fattispecie deve applicarsi quanto previsto dall'art. 8 del D.lvo 14/2010 il quale stabilisce i criteri ai quali si sarebbe dovuto attenere per l'indicazione dei compensi un successivo DPR da emanare su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, decreto, tuttavia non ancora emanato al termine dell'amministrazione in esame; - che, pertanto, la liquidazione non poteva che seguire un criterio equitativo considerando le tariffe professionali di cui al DM 140/2012 quale mero criterio guida con i seguenti limiti: a) deve essere





applicata di regola la riduzione del 50% prevista dal comma 2 dell'art. 18 della tariffa di cui al DM 140/2012 in ragione delle modalità particolari che disciplinano l'attività dell'amministratore affiancato nelle decisioni rilevanti dal giudice e dall'Agenzia Nazionale; b) il compenso da determinare sulla base del valore della pratica inteso in base al decreto 140/12 come sommatoria di componenti positivi di reddito lordo e delle attività - va calcolato considerando il valore della pratica al momento del sequestro, secondo i dati presenti in atti o attestati dal medesimo amministratore/custode nella sua relazione; c) la determinazione del compenso come sopra calcolato rappresenta quanto è dovuto per l'intero periodo della durata dell'amministrazione e/o custodia e non ha riferimento all'anno o alle singole fasi processuali: il giudice non liquida al custode compensi annuali ma un compenso finale unitario a conclusione dell'attività a lui affidata; d) al fine di tener conto della durata del sequestro e dell'impegno profuso è possibile procedere graduando il compenso attraverso una valutazione tra il minimo ed il massimo previsti dalla legge. In particolare, il GIP adottava il parametro medio previsto dalla tabella professionale di cui D.M. 140/2012 ridotto della metà considerato il valore complessivo delle società quantificato dagli stessi amministratori in Euro 17.725.438 e gli utili quantificati complessivamente in Euro 188.598.795. In ordine al compenso per la gestione del compendio immobiliare il GIP aveva ritenuto *"che non è stata effettuata la stima del parco immobiliare e che il valore dello stesso è stato determinato in base al borsino immobiliare (valore OMI), e, quindi, in base a criteri astratti che non tengono conto, per quanto riguarda i fabbricati dello stato di vetustà degli stessi, dell'eventuale stato di occupazione e di tutti gli altri elementi che*





concorrono alla valutazione del valore di mercato dello specifico immobile, con la conseguenza che il valore degli stessi può essere sensibilmente ridotto".

Avverso questo decreto hanno proposto opposizione i ricorrenti depositando telematicamente il 2 novembre 2016 ricorso *ex art. 702bis c.p.c.* nel quale hanno lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non avendo il GIP chiarito in base a quale percentuale sia pervenuto a determinare il compenso in Euro 761.736,00, quale sia la percentuale per effetto della quale tale somma va maggiorata in ragione della gestione degli immobili e del tempo di durata dell'amministrazione e perché non abbia applicato gli incrementi dovuti al collegio previsto dal testo Unico sulle Spese di Giustizia.

I ricorrenti hanno, in particolare, dedotto che il GIP ha posto a base dei calcoli l'importo di Euro 17.725.438,00 che corrisponde al patrimonio netto e che è un parametro non preso in considerazione dal DM 140/12 il quale si riferisce, invece, alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo (pari ad Euro 65.495.667,00) e delle attività (pari ad Euro 260.092.702,00).

I ricorrenti hanno, inoltre, criticato la decisione in ordine al compenso per l'attività di gestione del compendio immobiliare perché *"a prescindere dalla circostanza che la stima è stata fatta nelle numerosissime relazioni ad hoc, così come sono state periodicamente segnalate al GIP le situazioni contingenti degli immobili, la relativa redditività e lo stato di manutenzione, si tenga conto che il ricorso ai dati previsti dall'OMI per la valutazione degli immobili è una pratica corretta ad addirittura incentivata dai Magistrati dell'Ufficio Misure di Prevenzione e dello stesso Ufficio GIP, i quali di*





recente hanno consacrato tale principio in un protocollo d'intesa" che è stato allegato al ricorso.

I ricorrenti hanno, quindi, concluso chiedendo accertare che, per l'opera prestata nell'ambito della procedura avente n° _____ R.G.N.R. (stralcio dal n° _____, e n. _____ R.G.G.I.P., i medesimi hanno diritto a riceversi le seguenti somme in applicazione corretta del D.M. 140/12, con applicazione delle aliquote minime: € 1.815.283,73 per ciascuno per _____ e _____ ed € 453.820,93 per un totale di € 9.530.239,57 o, in subordine, le seguenti somme in applicazione dei calcoli adottati dal GIP, debitamente incrementati per ogni membro del collegio: € 604.285,71 per ciascuno, per _____ e _____ ed € 151.071,43 per _____ per un totale di € 3.172.500,00 o in via ulteriormente gradata, le somme ritenute più eque. In ogni caso, detraendo gli acconti già ricevuti ed il tutto con vittoria di spese.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituito il Ministero della Giustizia depositando memoria il cui contenuto testualmente si riporta: "L'importo che ha originato il presente reclamo è l'esito di una valutazione operata dal Giudice del procedimento cui inerisce la prestazione professionale, il quale, considerando l'attività resa dal professionista, ha stimato equo il corrispettivo liquidato. Nel caso di specie il provvedimento reclamato reca una compiuta motivazione delle ragioni che hanno indotto il Magistrato a liquidare la somma oggi contestata e deve ritenersi pertanto insuscettibile di censure. Ci si richiama comunque ulteriormente alla nota esplicativa del magistrato che ha effettuato la liquidazione, allegata agli atti e qui da intendersi integralmente ripetuta e trascritta. Per i motivi sopra spiegati,





L'amministrazione resistente, come in epigrafe rappresentata e difesa conclude perché il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia rigettare le domande *ex adverso* proposte, con vittoria di spese, onorari e competenze di lite".

Si disponeva rinvio invitando il Ministero al deposito della nota esplicativa menzionata che risultava poi essere la nota di accompagnamento del presidente della sezione GIP al provvedimento opposto.

Riservata la decisione la causa era rinviata all'udienza del 3 ottobre 2017 con ordinanza pronunciata fuori udienza del 7 maggio 2017 con la quale si chiedevano chiarimenti ai ricorrenti in ordine a dati mancanti, all'assimilazione sotto il profilo della liquidazione del compenso della gestione/custodia di quote societarie e alla gestione di intere aziende ed al calcolo della maggiorazione del compenso per il collegio con riferimento a criteri diversi dal DM 140/2012 pur richiamato. Infine, si invitava i ricorrenti a svolgere i calcoli sulla base del DPR 177/2015.

Depositati i chiarimenti, all'udienza del 3 ottobre 2017 la causa è stata riservata nuovamente per la decisione.

Con ordinanza del 6 novembre 2017 il Giudice ha rinviato all'udienza del 24 novembre 2017 chiedendo informazioni sull'esito del processo penale nei confronti dei numerosi imputati e prospettando ai ricorrenti la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi in base ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte secondo cui devono partecipare al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli ausiliari del giudice tutti coloro sui quali potrebbe gravare la relativa spesa all'esito del giudizio (civile o) penale, pur se in misura forfettizzata.

Con memoria depositata il 15 novembre 2017, i ricorrenti precisavano





che "La maggioranza – sia quantitativa che qualitativa – dei beni sottoposti a sequestro è stata restituita agli aventi diritto a seguito dell'assoluzione di questi ultimi. Per effetto della sentenza pronunciata dalla VII Sez. coll. A, del Tribunale di Napoli in data 3/3/15 (fol. A), dei 49 imputati sono stati condannati: 1) _____ 2) _____ ; 3) _____ 4) _____ ; 5) _____ ; 6) _____ ; 7) _____ ; 8) _____ ; 9) _____ ; 10) _____

Per l'effetto, il Tribunale ha ordinato *la confisca di tutti i beni (quote sociali, beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari) sequestrati a _____ e _____ di tutti i gioielli ed orologi sequestrati in data 10/5/11 a _____ del veicoli di cui al capo E7 sequestrati a _____ nonché della quota del 50% della società _____ intestata a _____*

I ricorrenti nella medesima memoria dichiaravano di rinunciare al compenso in ordine a detti beni appena descritti ed oggetto di confisca, volontà riaffermata all'udienza del 24 novembre 2017 nella quale i medesimi si riportavano ai calcoli sviluppati in sede di deposito telematico del 15 novembre 2017 che non tengono conto di detti beni. All'esito il Giudice nuovamente riservava la decisione.

Il ricorso è innanzitutto tempestivo e correttamente proposto innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Invero, il ricorso è stato depositato telematicamente il 2 novembre 2016 mentre il provvedimento del GIP impugnato in questa sede è stato depositato il 13 ottobre 2016 (e non risulta comunicato o notificato). È stato, quindi, sicuramente rispettato il termine di gg. 30 che la giurisprudenza





costituzionale (sent. n. 106/2016) e di legittimità (sent. n. 4423/2017) ritiene applicabile alla fattispecie ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702-*quater* c.p.c..

Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.

Non trova, invece, certamente applicazione la competenza della Corte di Appello (ed il minore termine di gg. 20) prevista dall'art. 42, co. 7, D.lgs 159/2011. Invero, nella fattispecie viene in considerazione un sequestro preventivo disposto dal GIP in un procedimento per reati di criminalità organizzata. L'art. 12-*sexies*, co. 4-*bis* (ipotesi particolari di confisca) del d.l. 306/1992, nella formulazione applicabile *ratione temporis* e risultante dalla modifica apportata dall'art. 1 comma 190 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabiliva (e stabilisce ancora dopo l'ultima modifica in vigore dal 17 novembre u.s. di cui alla legge n. 161/2017) che "*Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.*





del codice di procedura penale".

Il rinvio alla disciplina delle misure di prevenzione (d.lgs 159/2011) è limitato per i sequestri adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come quello in esame, alle sole norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati.

Invero, il D.lgs 151/2011 al titolo III ("L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati") consta di quattro capi (1 - l'amministrazione dei beni sequestrati; 2 - la gestione dei beni sequestrati e confiscati; 3 - la destinazione dei beni confiscati; 4 - il Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati). Pertanto, il citato art. 12-sexies, co. 4-bis, limitando il rinvio alle norme in materia di amministrazione e destinazione, non richiama anche il capo II (la gestione) all'interno del quale si trova la disposizione dell'art. 42 che al comma sette prevede la competenza della Corte di Appello avverso i provvedimenti del tribunale per le misure di prevenzione.

I ricorrenti hanno rinunciato al compenso in relazioni ai beni oggetto di confisca pronunciata con la condanna penale dei rispettivi titolari intervenuta con la sentenza del 3 marzo 2015 del Tribunale di Napoli, settima sezione penale. Hanno, quindi, insistito per la modifica del provvedimento impugnato in relazione a tutti gli altri beni che sono stati oggetto di restituzione agli aventi diritto in virtù della predetta sentenza, cioè a tutti i beni per i quali le spese di custodia e amministrazione dovranno gravare sull'Erario e non sugli imputati, soggetti per tale motivo non interessati all'esito del giudizio.





In ordine sempre all'instaurazione del contraddittorio, va rilevato che l'opposizione è stata ritualmente notificata al Ministero della Giustizia nella qualità di litisconsorte necessario; al contrario, è controverso se anche il Pubblico Ministero, a cui la presente opposizione non è stata notificata, sia litisconsorte necessario.

Ritiene lo scrivente di aderire alla tesi negativa, secondo cui il P.M. non è litisconsorte necessario ma solo eventualmente legittimato attivo alla proposizione dell'opposizione, ex art. 170 D.p.r. 115/2002, atteso che l'ufficio del Pubblico Ministero, nel suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge, non è di certo il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione, non essendo oltremodo dotato di autonomo bilancio.

Ed, invero, in tal senso depone la più recente giurisprudenza.

Al riguardo si è, infatti, sostenuto che *"nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, quest'ultimo, ai fini della legittimazione passiva, va identificato, non nel pubblico ministero (come invece fatto nella specie dal ricorrente), ma nel ministero della Giustizia"* (Cass., sez. I, 4 marzo 2016, n. 4266), in adesione a quanto statuito dalla Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516, in merito all'applicabilità dell'art. 4 della L. n. 260 del 1958 agli errori d'identificazione riguardanti distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui *"posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto*





*controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento: con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria": tale interpretazione, facendo leva sulla prioritaria rilevanza del principio di effettività del contraddittorio quale condizione del "giusto processo" (art. 111 Cost.), comporta che gli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla *legitimitas ad causam*), siano da circoscrivere, in base alla L. n. 260 del 1958, art. 4, al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni possibilità di automatica stabilizzazione degli effetti dell'atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove l'atto sia stato notificato ad altro soggetto.*

Le Sezioni Unite hanno quindi "espressamente disatteso la tesi della esclusiva legittimazione del pubblico ministero ed hanno affrontato la materia con la massima visuale argomentativa, riferendosi generalmente ai procedimenti relativi all'opposizione alle spese di giustizia in cui sia parte lo Stato, pervenendo alle conclusioni anzidette circa la legittimazione del Ministero" (così, Cass., sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 2176).

Nel caso di cui ci si occupa, quindi, la mancata evocazione in giudizio del P.M. non è suscettibile di invalidare il presente giudizio.

Passando alla natura del presente giudizio, bisogna a questo punto ricordare che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 38/1988 ha avuto modo di sostenere che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento non è un





giudizio di impugnazione ma è un autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso; su questa linea si è attestata la successiva giurisprudenza di legittimità richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza 19161/2009 (cfr.: Cass. Sent. nn. 7633/2006, 5112/2000, 10250/1998, 10443/1998, 2576/1989).

Pertanto, l'esame della domanda dei ricorrenti, volta al riconoscimento del compenso per l'attività svolta, non è circoscritta alle doglianze sollevate dai medesimi nei confronti del provvedimento del GIP del 13 ottobre 2016; quindi, la cognizione del tribunale civile si estende a tutte le questioni attinenti all'*an* ed al *quantum* della pretesa emerse nel corso del presente giudizio.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, alla liquidazione possa procedersi facendo applicazione, come criterio di riferimento equitativo, delle successive disposizioni di cui al DPR 177/2015 sebbene l'attività degli amministratori e custodi di cui è causa si sia conclusa prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Ritiene, infatti, il giudicante che in mancanza all'epoca della conclusione della prestazione e tuttora di norme che regolino il compenso degli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro preventivo, i criteri dettati dal menzionato DPR appaiano del tutto conformi ai principi di equità che dovrebbero sovrintendere alla liquidazione del compenso degli amministratori, così che degli stessi potrà farsi applicazione, non già per effetto di applicazione diretta o analogica, ma come fonte di ispirazione della valutazione equitativa. All'applicazione diretta, oltre alla questione temporale evidenziata anche dal GIP e, quindi, alla previsione dell'art. 11 delle preleggi





(che impedisce anche un'applicazione analogica), osta pure il mancato rinvio dell'art. 12 *sexies* del d.l. 306/1992 al capo II del titolo III del D.lgs 159/2011 che all'art. 42, comma 4, stabilisce che il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D.lgs 14/2014 e cioè alle tabelle di cui al DPR 177/2015.

Anche l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. sembra non consentire questa applicazione diretta delle nuove tabelle per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro preventivo ai sensi del citato art. 12 *sexies* poiché si limita a disporre che il giudice possa affidare la custodia ad un amministratore giudiziario scelto nell'albo di cui alle norme sulle misure di prevenzione - previsione in linea con il rinvio del 12-*sexies* alle norme sull'amministrazione (e destinazione) dei beni sequestrati di cui al capo I del titolo III del D.lvo 159/2011 - ma non richiama anche il criterio di determinazione del relativo compenso previsto dal D.lvo 159/2011 né la mera circostanza che per l'amministrazione di beni sottoposti a sequestro preventivo penale sia stato nominato un professionista iscritto nell'Albo degli amministratori previsto dalla legge sulle misure di prevenzione può indurre a ritenere che anche il compenso per questo diverso incarico debba essere necessariamente determinato in base al DPR 177/2015.

La preferenza al riferimento, come criterio equitativo da seguire nella liquidazione, alle nuove tariffe deriva dal rilievo che le disposizioni del DM 140/2012 sono essenzialmente dettate per la liquidazione da parte del giudice (art. 2233 c.c.) di compensi spettanti ai dottori commercialisti nello svolgimento di rapporti tra privati, come evidenziato dall'articolo 1 secondo cui "l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti





di cui ai capi che seguono applica, *in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso*, le disposizioni del presente decreto. ..." e dal ripetuto utilizzo ripetuto del termine "pratica" che rinvia ai rapporti tra i prestatori d'opera intellettuale ed i loro clienti e non anche (se non limitatamente alla particolare ipotesi di cui all'art. 22 che ripete l'art. 32 della vecchia tariffa di cui al Decreto 169/2010) allo svolgimento di incarichi conferiti dalla A.G. che notoriamente hanno, sotto l'aspetto del compenso, un trattamento del tutto diverso, trattamento che peraltro non è stato intaccato dalla legge n. 1 del 2012 che ha, infatti, lasciato invariata la materia dei compensi ai CTU e, quindi, le tabelle di cui al DM 30 maggio 2002 (sulla non applicabilità del DM 140/2012 ai compensi dell'amministratore giudiziario, cfr.: Cass., pen. Sez. IV, sent. n. 50368 del 2014).

Invece, il DPR 177/2015 prevede disposizioni specifiche per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e, quindi, regolano, tenendo anche conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, un rapporto pubblicistico tra amministrazioni dello Stato e professionisti incaricati nel corso del procedimento di prevenzione.

E' pur vero che, per quanto già ripetuto, questi criteri sono dettati per la determinazione del compenso degli iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, quindi, non anche per gli amministratori giudiziari, iscritti o non iscritti all'Albo, nominati nel corso delle indagini preliminari o nel corso del





processo penale, ma, a parte la durata delle prestazioni - 30 mesi massimo per le misure di prevenzioni e durata non predeterminata, invece, per le amministrazioni giudiziarie disposte dal giudice penale - non si rinvergono particolari elementi che giustificano una diversificazione nel trattamento tra le due prestazioni e, quindi, il ricorso in fase di liquidazione equitativa a particolari "correttivi" nell'applicazione dei compensi previsti dal DPR 177/2015, come quelli operati dal GIP nel provvedimento opposto nell'applicazione dei criteri di cui al DM 140/2012 alla luce dei principi affermati dal D.lgs 14/2010 in virtù del quale è stato poi emanato il DPR 177/2015 che di tali principi è, quindi, il frutto.

Ritenuto, pertanto, di applicare come criterio equitativo da seguire per la liquidazione del compenso in esame le tariffe previste da quest'ultimo testo normativo e seguendo e revisionando, laddove occorra, i calcoli effettuati dai ricorrenti su richiesta di questo giudice si passa ad esaminare innanzitutto la previsione di cui all'art. 3 del predetto DPR 177/2015.

Deve premettersi al riguardo che il comma 9 di quest'articolo stabilisce che "quando i beni sequestrati appartengono a più propositi (*per le misure di prevenzione*), per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva". Inoltre, il comma 6 stabilisce che "Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione





alla complessità della stessa”.

Le categorie di cui alle lettere richiamate sono, rispettivamente, a) beni costituiti in azienda direttamente gestita dall'amministratore; b) beni costituiti in azienda concessi in godimenti a terzi; c) beni immobili e d) frutti che si traggono dai beni delle prime tre lettere.

Nella fattispecie, il compendio oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. è formato, come si rileva dalla lettura dell'ordinanza del GIP del 21 aprile 2011 da numerose aziende e quote societarie e da centinaia di beni immobili e mobili. Nell'ordinanza di sequestro preventivo del GIP del 2011 ad alcuni indagati che di seguito si elencano sono stati sequestrati (e poi restituiti con la sentenza del 3 marzo 2015 di questo Tribunale, settima sezione penale) solo immobili: _____ (classe 1978).

Pertanto, mentre con riguardo alla amministrazione di questi immobili ed in relazione a questi imputati si provvedere ad un'autonoma liquidazione cumulativa del compenso spettante ai ricorrenti applicando la lett c) dell'art. 3, per tutti, gli altri soggetti ai quali sono stati sequestrati, unitamente agli immobili, anche aziende o quote di aziende si applicherà, sempre cumulativamente, l'art. 3, lett. a) dovendosi ritenere prevalente, rispetto alla amministrazione di immobile, l'attività di gestione delle aziende, che a loro volta sono in molti casi proprietarie di immobili sottoposti a sequestro, o di quote di esse.

Prendendo le mosse da quest'ultima liquidazione, l'art. 3, lett. a), prende in considerazione il valore complessivo aziendale che, ricorrendo al





metodo patrimoniale, è il valore che si ottiene facendo la differenza tra il totale delle attività ed il totale delle passività ed è quello che hanno correttamente individuato i ricorrenti, estraendolo dall'ultimo bilancio (31.12.2014), per ognuna delle 13 (per le ultime due, oggetto di confisca, vi hanno rinunciato ed, infatti, è riportato zero) società per la cui gestione hanno chiesto il compenso nella tavola di calcolo depositata telematicamente il 15 novembre 2017 (all. F). Per le società _____ e _____

il patrimonio netto è stato rapportato alle quote oggetto di sequestro (rispettivamente, 50%, 50% e 70%) mentre le altre società sono oggetto di sequestro al 100% delle quote.

Questi, quindi, i valori dei complessi aziendali (o delle quote) già in sequestro:

1	€ 9.055.693,00
2	€ 1.082.220,00
3	€ 168.883,00
4	€ 2.755,00
5	€ 1.043,00
6	€ 46.582,00
7	€ 2.010,40
8	€ 1.558.928,00
9	€ 2.271.783,00
10	€ 821.764,00
11	€ 920.890,00
12	€ 90.953,00
13	€ 539.946,00





14	€	0,00
----	---	------

15	€	0,00
----	---	------

Per un totale di patrimoni netti di Euro 16.563.450,40.

Il compenso base così calcolato per un amministratore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), ammonta (per 30 mesi) ad un minimo di Euro 368.893,54 ad un massimo di Euro 496.379,70. Questi importi sono stati calcolati applicando gli scaglioni della lettera a) al patrimonio netto di ciascuna delle 13 società (e non alla somma complessiva dei patrimoni netti).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3, deve essere riconosciuto un ulteriore compenso del 5% sugli utili netti e dello 0,50 per cento dell'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.

Anche in questo caso dai bilanci prodotti e relativi al periodo 2011-agosto 2015 i ricorrenti ha tratto i due dati (complessivamente: utili netti per Euro 1.767.727,92 e ricavi lordi per Euro 62.258.925,63) proporzionandoli alle quote quanto alle società.

Tuttavia, in ordine agli "utili netti" occorre precisare che devono essere presi in considerazione i saldi che si rinvergono alla voce "23) utile (perdita) di esercizio" dei bilanci esaminati e non, invece, la voce "risultato prima delle imposte (A-B-C-D)" utilizzata dai ricorrenti; e si devono, inoltre, considerare, come operato anche dagli amministratori, gli importi solo laddove presentino un valore positivo.

Di seguito sono riportate le società che presentano utili nei bilanci (l'anno è riportato tra parentesi, con la precisazione che per il 2011 si conteggiano 8 mesi così come per il 2015; il sequestro è durato per 52 mesi dal 10 maggio 2011 al 10 settembre 2015) ed al termine del rigo relativo ad





ogni società è indicato il compenso spettante ai sensi dell'art. 3, co. IV,
limitatamente agli utili netti (valori positivi):

€ 30.456,00 (2013); € 75.724,00 (2014) per un
totale di € 106.180,00 pari ad un compenso per utili netti (nella misura del
5%) di € 5.309,00;

€ 12.892,67 (2011); 765,00 (2013) per un totale di €
13.657,67 pari ad un compenso di € 682,88;

€ 95.898,67 (2011); € 166.455,00 (2012); €
86.622,00 (2013); € 121.786,00 (2014); € 101.492,00 (2015) per un totale di €
572.253,67 pari ad un compenso di € 28.612,68;

€ 8.689,33 (2011); € 116.712,00 (2012) per
un totale di € 125.401,33 pari ad un compenso di € 6.270,07;

€ 358.661,92 (2011); € 4.562,00 (2012); € 27,00
(2014) per un totale di € 363.250,92 pari ad un compenso di € 18.162,55;

3000 € 609,33 (2011) per un compenso per utili netti
pari ad € 116,30.

Il totale di questi compensi in base agli utili netti (positivi) ammonta
ad Euro 59.067,65,

Con l'aggiunta del compenso a percentuale fissa (5%) sugli utili netti,
quindi, il compenso riconoscibile al singolo amministratore per la prestazione
di mesi 30 lievita da un minimo di Euro (368.893,54 + 59.067,65 =)
427.961,20 ad un massimo di Euro (496.379,70 + 59.067,65 =) 555.447,35.

Occorre ora aggiungere i ricavi lordi (voce del bilancio "Valore della
produzione" desumibile dalla somma algebrica degli importi delle sottovoci
sub A1 e A5 di cui all'art. 2425 c.c. secondo il ragionamento di Cass.





28667/2013) che sono stati correttamente desunti dai bilanci in atti dai ricorrenti nel modo che segue (n.b.: per il 2011 solo gli ultimi otto mesi; per il 2015 solo i primi otto mesi):

: € 9.029.658,67 (2011); € 11.668.442,00 (2012); €

11.752.965,00 (2013); € 12.866.209,00 (2014); € 9.085.741,00 (2015) per un totale complessivo di € 54.403.015,67 al quale corrisponde un compenso (pari allo 0,50%) di € 272.015,08;

: € 33.341,33 (2011); € 137.054,00

(2013); € 223.334,00 (2014) per un totale di € 393.729,33 al quale corrisponde un compenso di € 1.968,65;

€ 517.592,33 (2011); € 266.923,00 (2012); € 427.500,00

(2013); € 425.750,00 (2014) per un totale di € 1.637.765,33 pari ad un compenso di € 8.188,83;

€ 599.581,33 (2011); € 1.381.542,00 (2012); €

1.310.211,00 (2013); € 1.301.147,00 (2014); € 710.998,00 (2015) pari a complessivi € 5.303.479,33 e da qui il compenso di € 26.517,40;

: € 6.859,33 (2011); € 1.079.257,00 (2012);

per complessivi € 1.086.116,33 ed un compenso relativo di € 5.430,58;

€ 83.333,33 (2011); € 73.000,00 (2014) per un

totale di € 156.333,33 pari al compenso di Euro € 781,67;

: € 50.700,00 (2012); € 47.250,00 (2013); €

46.650,00 (2014) per complessivi € 144.600,00 per un compenso di € 723,00;

100; € 7.212,00 (2011); € 7.000,00 (2012) per un

totale di € 14.212,00 pari al compenso di Euro € 71,06.

Il compenso totale dovuto in percentuale (0,50%) sui ricavi lordi





ammonta ad Euro 315.696,26.

In conclusione sul punto, applicando l'aumento per il compenso previsto in base percentuale (0,50%) sui ricavi lordi si ottiene che il minimo ed il massimo del compenso riconoscibile ad un amministratore per trenta mesi di attività aumentano, rispettivamente, ad Euro (427.961,20 + 315.696,26 =) 743.657,46 e ad Euro (555.447,35 + 315.696,26 =) 871.143,61.

I ricorrenti hanno chiesto applicarsi quindi le seguenti maggiorazioni:

quelle previste con un aumento sino al 25% per ogni ulteriore gestione prevista dall'art. 3, comma VI, e, quindi, sia per la gestione di immobili (lett. C dell'art. 3) sia per la gestione dei frutti (lett. D);

il rimborso spese forfettarie spese generali (dal 5 al 10%);

le maggiorazioni previste dai due commi dell'art. 4;

la maggiorazione (max. 70%) prevista in caso di incarichi collegiali.

Si è detto che è stata riconosciuta come gestione prevalente rispetto agli indagati, per i quali erano stati sottoposti a sequestro aziende, immobili, mobili e rapporti bancari, quella relativa ai complessi aziendali (lett. a); occorre, quindi, riconoscere una maggiorazione per le altre due gestioni, quella degli immobili e quella dei frutti. Per la prima occorre rilevare che il numero notevole di immobili in proprietà delle società poste sotto sequestro o degli indagati titolari anche di quote societarie giustifica il riconoscimento di una maggiorazione nella misura del 10% tenuto conto dell'attività svolta in particolare sugli immobili di proprietà delle società immobiliari in sequestro (agli atti, all. n. 8- A, n. 9-E1 e 9-G) vi sono numerose richieste avanzate dai custodi di autorizzazione alla stipula di contratti definitivi o di fitto o alla risoluzione di questi ultimi).





Il minimo ed il massimo del compenso sino a questo punto calcolato devono essere, rispettivamente, aumentati di Euro 74.365,74 ed euro 87.114,36.

Nella misura pari al 5% può, invece, riconoscersi la maggiorazione della gestione dei frutti ottenuti dalla gestione delle aziende e degli immobili appartenenti alle stesse o ad indagati titolari di quote societarie ed immobili considerato che per le aziende gli utili si evidenziano solo per poche di esse mentre per gli immobili la gestione dei frutti può solo presumersi in base ai contratti ed alle istanze in atti, ma nulla di più specifico è stato prodotto se il dato riportato in ricorso.

Si deve, quindi, aggiungere al minimo sopra indicato l'ulteriore importo di Euro 37.182,87 ed al massimo l'importo di Euro 43.557,18.

Si perviene, quindi, così ad un minimo per 30 mesi di Euro $(743.657,46 + 74.365,74 + 37.182,87 =) 855.206,07$ ad un massimo di Euro $(871.143,61 + 87.114,36 + 43.557,18 =) 1.001.815,15$.

A questi importi occorre necessariamente aggiungere il rimborso spese generali forfettizzato nella misura del 5% (art. 3, comma 8) e, quindi, determinato nella forchetta tra Euro 42.760,30 ed Euro 50.090,76, pervenendosi così ad un minimo per 30 mesi spettante ad un amministratore "unico" di Euro 897.966,37 e ad un massimo di Euro 1.051.905,91.

Non ritiene il giudicante di dover applicare maggiorazioni o riduzioni ai sensi dei commi I e II dell'art. 4 considerato che i risultati della gestione appaiono in chiaroscuro; se è vero che è stato profuso impegno per la riduzione dell'esposizione debitoria e per il mantenimento della produzione della per altre società gli utili o non vi sono stati o sono maturati





solo nei primi due anni così come i ricavi lordi hanno evidenziato un trend discendente nel corso dell'amministrazione. Discorso a parte per la _____ che dalla prima relazione degli amministratori risultava essere al momento dell'esecuzione del sequestro una delle poche società in condizioni soddisfacenti dal punto di vista contabile e finanziario. Osserva, inoltre, il giudicante che il numero limitato di aziende effettivamente in attività e, quindi, da gestire rispetto a quello oggetto del provvedimento di sequestro è compensato, ai fini della valutazione della complessità dell'attività espletata, dalle dimensioni di almeno due di queste società _____ e _____, così da escludere l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione (o di una riduzione).

Può, invece, riconoscersi una maggiorazione del 35% per la collegialità dell'incarico considerato quanto alle attività espletate che gli amministratori hanno svolto l'incarico (come si desume dalla sottoscrizione delle istanze) solitamente in coppia e con una ripartizione territoriale in base alle province interessate (cfr: prima relazione, all. 5-A, pag. 3).

In conclusione, il compenso determinato in via equitativa facendo riferimento ai criteri di cui agli artt. 3 e 5 del DPR 177/2015 per il collegio di amministratori per la durata di 30 mesi ammonta ad Euro (897.966,37 + 314.288,23 =) 1.212.254,60 e ad un massimo di Euro (1.051.905,91 + 368.167,06 =) 1.420.072,97.

Effettuando una proporzione dai 30 mesi sino ad ora tenuti in considerazione in base alla durata legale massima delle misure di prevenzione ai 52 mesi della durata effettiva del sequestro preventivo penale in esame, si ottengono un minimo di 2.101.241,30, un valore medio di Euro 2.281.350,55





ed un valore massimo di Euro 2.461.459,79.

Applicando il valore minimo, poiché il compenso mensile verrebbe determinato così in Euro 7.668,76, in linea sostanzialmente con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti di azienda 2009-2013 richiamato anche nella relazione di accompagnamento al DPR 155/2017, si ottiene che il compenso dei ricorrenti

e ammonterebbe complessivamente per ciascuno ad Euro 398.775,72 dal quale occorre detrarre quanto già riconosciuto a titolo di acconto e pari ad Euro 190.500,00 per ciascuno, residuando così ancora Euro 208.275,72 da percepire per ciascuno di questi cinque.

Invece, per il che ha ricevuto un acconto di Euro 105.000,00 devono essere riconosciuti per i 14 mesi di amministrazione e custodia dal medesimo svolti in totale Euro 107.362,69 con una differenza ancora da percepire, quindi, di Euro 2.362,69.

Occorre, infine, procedere alla liquidazione del compenso spettante per l'amministrazione degli immobili sequestrati (e poi nel 2015 restituiti) a (classe 1978).

e
, che non erano titolari di quote societarie.

Il valore complessivo di questi immobili desunto dagli amministratori nel corso della loro gestione dai valori OMI, è pari ad Euro 15.609.040,00. In mancanza di diversa stima, che, peraltro, avrebbe avuto pur sempre un suo costo, ritiene il giudicante di poter far riferimento ai valori OMI pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Applicando anche qui i valori minimi per ciascuno degli scaglioni





previsti dall'art. 3, co. 1, lett. C, si ottiene che ciascuno dei primi cinque
ricorrenti e devono
percepire Euro 19.048,72 mentre il Euro 5.128,50.

Non si ritiene di dover applicare maggiorazioni ai sensi dell'art. 4 né ai
sensi dell'art. 5 considerato che l'attività di gestione di questi specifici
immobili appartenenti ai sopraddetti imputati non è parsa dalla
documentazione allegata (istanze, relazioni ed autorizzazioni) di particolare
rilievo sostanziandosi un'ordinaria attività di amministrazione di un
compendio immobiliare (essenzialmente la gestione delle locazioni in corso).

In conclusione, a parziale modifica del decreto di liquidazione
opposto, deve riconoscersi ai ricorrenti

e l'ulteriore compenso, rispetto agli acconti già ricevuti,
per l'attività prestata nei 52 mesi di amministrazione giudiziaria di Euro
(208.275,72 + 19.048,72 =) 227.324,44 per ciascuno di essi ed al ricorrente

l'importo di Euro (2.362,69 + 5.128,50 =) 7.491,19, oltre IVA e
contributi di categoria, importi da porsi a carico dell'Erario.

Alla soccombenza segue la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 sulla base delle somme riconosciute con distrazione in favore
dell'Avv. dichiaratosi antistatario all'udienza del 3
ottobre 2017.

Tanto premesso il Giudice Monocratico, visti gli artt. 186 e 702bis e
segg. c.p.c., 170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs 150/2011

P.Q.M.

in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione, liquida per l'attività





di 52 mesi di amministrazione giudiziaria del compendio sottoposto a sequestro penale, in favore di

e

l'ulteriore

compenso, rispetto all'acconto per Euro 190.500,00 già ricevuto da ciascuno, di Euro 227.324,44 per ognuno di essi ed in favore del ricorrente

l'importo, oltre l'acconto già ricevuto di Euro 105.000,00, di Euro 7.491,19, oltre, per tutti, IVA e contributi di categoria, importi da porsi a carico dell'Erario.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che qui si liquidano in Euro 25.204,00 per compensi ed Euro 870,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione all'Avv.

Si comunichi.

Napoli, 29 dicembre 2017

Il Giudice

(dott. Pietro Lupi)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

